



COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA
Provincia di Viterbo

ORDINANZA SINDACALE
COPIA

Numero 38 del 03-10-2025

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 37 E INDIVIDUAZIONE ESATTA DELLA ZONA DI INTERDIZIONE E SOSPENSIONE DELL'ALL'ATTIVITÀ VENATORIA DI CACCIA AL CINGHIALE E DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN CORSO

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- in data 26 settembre 2025 è giunta notizia alle forze dell'ordine della scomparsa di una persona nel territorio Comunale di Calcata;
- con nota acquisita agli atti al Prot. 7985 del 01.10.2025 la locale Stazione dei Carabinieri ha trasmesso la nota della Prefettura UTG di Viterbo, indirizzata alla Regione Lazio, con la quale, al fine di favorire le ricerche del Sig. P.G. scomparso nei boschi del Comune di Calcata, si richiede il posticipo dell'apertura della caccia al cinghiale prevista per il 01.10.2025;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 37 del 01/10/2025 con la quale è stata disposta la sospensione dell'attività venatoria relativa alla caccia al cinghiale dal 01.10.2025 e fino a data da destinarsi per tutto il territorio del Comune di Castel Sant'Elia;

VISTA la nota del Comando Provinciale dei VV.FF. di Viterbo del 03/10/2025, protocollo n. 13191, ricevuta via pec in pari data, nella quale si indicano esattamente le porzioni di territorio comunale interessate dalle ricerche, vale a dire le aree distinte all'interno del piano di "zonizzazione caccia al cinghiale", individuabile all'interno del sito web dell'Ambito Territoriale Caccia Viterbo 2, e così meglio definite:

Zona 43 – sottozona a (Ha 243,10) Castel Sant'Elia

Zona 43 – sottozona b (Ha 310,50) Castel Sant'Elia

Zona 45 – (Ha 185,50) Castel Sant'Elia

Zona 51 - (Ha 154,50) Castel Sant'Elia

RITENUTO per quanto sopra doversi rettificare la zona interessata dalla sospensione dell'attività venatoria di caccia al cinghiale, circoscrivendo la stessa entro i limiti delle zone individuate nelle planimetrie allegate

VISTO l'art. 50, commi 5 e 6 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che legittimano il Sindaco ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nella veste di

rappresentante della comunità locale;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere, al fine di eliminare il rischio per l'incolumità dei ricercatori e del disperso nei boschi ricadenti anche nel territorio comunale ;

DATO ATTO che l'ordinanza è assunta senza la preventiva comunicazione di avvio di procedimento di cui all'art. 7 della L. 241/90 ai soggetti interessati, essendo caratterizzata da ragioni di celerità, consistenti nel caso di specie dall'urgenza di dare immediata tutela all'incolumità delle persone coinvolte nelle ricerche stante il potenziale rischio rappresentato, dando al contempo atto che la comunicazione/notifica è effettuata tramite la pubblicazione stante il numero indeterminato di soggetti destinatari;

SOTTOLINEATO che le misure prescritte con la presente ordinanza sono provvisorie ed in vigore fino nuova comunicazione ufficiale della Prefettura UTG di Viterbo;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

- 1) **per le motivazioni riportate in narrativa, la revoca dell'Ordinanza sindacale n. 37 del 01/10/2025**
- 2) **LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA DI CACCIA AL CINGHIALE E DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN CORSO**, fino a data da destinarsi, limitatamente alle porzioni di territorio comunale interessate dalle ricerche, vale a dire le aree distinte all'interno del piano di "zonizzazione caccia al cinghiale", individuabile all'interno del sito web dell'Ambito Territoriale Caccia Viterbo 2, e così meglio definite:

Zona 43 – sottozona a (Ha 243,10) Castel Sant'Elia

Zona 43 – sottozona b (Ha 310,50) Castel Sant'Elia

Zona 45 – (Ha 185,50) Castel Sant'Elia

Zona 51 - (Ha 154,50) Castel Sant'Elia

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Castel Sant'Elia e trasmessa:

- al Servizio di Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Castel Sant'Elia;
- alla prefettura UTG di Viterbo

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente Ordinanza comporta per i responsabili l'irrogazione di una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/ 2000, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale ove ne ricorrano i presupposti. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 €;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. Lazio entro gg. 60 (sessanta) o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro gg. 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione dell'atto medesimo.

Castel Sant'Elia, 03-10-2025

IL SINDACO
F.to VINCENZO GIROLAMI



Zona n° 43, sottozone a; b

Civita
Castellana

Civita
Castellana

Civita
Castellana

43a
243,1 ha

Nepi

Faleria

Castel
Sant'Elia

43b
310,5 ha

Tecnici incaricati:
Dott. Paolo Viola - Tecnico faunistico
Dott. Agr. Riccardo Primi

Viola Paolo



Riccardo Primi



25/09/23





[Signature]

Tecnici incaricati:
Dott. Paolo Viola - Tecnico faunistico
Dott. Agr. Riccardo Primi

Viola Paolo



Riccardo Primi



25/08/23



[Signature]